

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987: Gestione delle risorse nazionali integrative «pro quota» relative al Pon Governance e assistenza tecnica 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 3982 del 17 agosto 2007. (Deliberazione n. 115/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 e, in particolare, gli articoli 2 e 3 concernenti le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, che demandano, tra l'altro, allo stesso Comitato, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali e visto altresì l'art. 5 che istituisce il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 che affida al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS) del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dello sviluppo economico (legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181) il compito, tra l'altro, di provvedere alle iniziative in materia di utilizzazione dei Fondi strutturali comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui al citato art. 5 della legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visti il regolamento (CE) del Consiglio dell'11 luglio 2006, n. 1083, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione; il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al FESR e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999; il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, n. 1081, relativo al FSE recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 e il regolamento (CE) della Commissione dell'8 dicembre 2006, n. 1828, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento generale e del regolamento del FESR e successive modifiche;

Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 174 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2006) che approva il Quadro strategico nazionale (QSN) per il periodo di programmazione 2007/2013, presentato alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Vista la decisione della Commissione europea C (2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro strategico nazionale 2007/2013 per l'Italia;

Vista la decisione della Commissione europea del 17 agosto 2007 C(2007) 3982 che approva il PON Governance e assistenza tecnica 2007-2013 e prevede tra l'altro al capitolo 6, ultimo periodo, che «per le linee di attività che riguardano l'insieme del QSN sono ammissibili solo le spese imputabili — direttamente o pro quota — alle regioni dell'obiettivo «Convergenza», stabilendo altresì che, nei caso di attribuzione pro quota, la determinazione delle spese ammissibili sarà effettuata in ragione del peso finanziario dell'obiettivo «Convergenza» sul totale delle risorse comunitarie del QSN»;

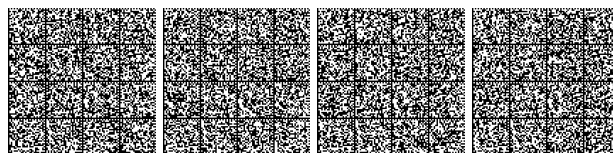
Considerato che, con decisione del Comitato di sorveglianza del PON Governance e assistenza tecnica 2007-2013 del 19 febbraio 2008, è stato previsto che tali spese saranno rendicontabili entro il limite massimo dell'importo corrispondente al 74% del rispettivo costo totale;

Considerati gli obblighi in materia di addizionalità previsti dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Vista la nota n. 26555 del 19 ottobre 2009 con la quale il Ministro dello sviluppo economico, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse (FESR e di cofinanziamento nazionale) assegnate con la sopra citata decisione comunitaria al PON Governance e assistenza tecnica 2007-2013, propone di attribuire al richiamato Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 anche la gestione dei flussi finanziari delle risorse nazionali destinate ai pagamenti «pro quota» secondo le stesse modalità e procedure utilizzate per le risorse del PON, al fine di evitare il rischio di perdita delle risorse comunitarie connesso alla mancata attivazione del detto meccanismo «pro quota» e considerato che in tale proposta si fa altresì presente che il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, presso il quale è istituito il detto Fondo di rotazione, ritiene condivisibile tale soluzione previa deliberazione di questo Comitato;

Vista la successiva nota n. 16536 del 4 novembre 2009 con la quale il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, fornisce alcune precisazioni di carattere istruttorio quantificando, fra l'altro, in circa 500.000 euro le risorse disponibili sul proprio bilancio, in termini di competenza e cassa per il corrente esercizio 2009, rinvenienti dal reintegro delle anticipazioni a suo tempo disposte sul Programma operativo di assistenza tecnica 1994-1999 e considerato altresì che, nella stessa nota, si sottolinea come tale disponibilità costituisca una prima dotazione di risorse nazionali da versare sul richiamato Fondo di rotazione a titolo di attivazione della componente «pro quota»;

Considerato che l'accoglimento della detta proposta consente di applicare procedure contabili semplificate, con piena tracciabilità della spesa anche sotto il profilo del rispetto della percentuale della spesa complementare «pro quota»;



Su proposta del Ministro dello sviluppo economico sulla quale viene acquisita in seduta l'intesa del Vice Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Per le finalità richiamate in premessa volte a garantire il proficuo utilizzo dei flussi finanziari comunitari e nazionali, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 può provvedere ai trasferimenti delle risorse nazionali relative alla componente «pro quota» con le medesime modalità vigenti per gli altri pagamenti concernenti il PON Governance e assistenza tecnica 2007-2013, assicurando così piena tracciabilità della spesa complessiva del 100% delle risorse che fanno capo al detto PON (FESR, cofinanziamento nazionale e risorse complementari «pro quota»), anche ai fini della verifica del rispetto della percentuale della spesa complementare «pro quota» nei confronti della Commissione europea.

2. In linea con quanto previsto al precedente punto 1 una prima disponibilità di 500.000 euro a titolarità del Ministero dello sviluppo economico — necessaria ad avviare il finanziamento complementare «pro quota» delle linee di attività del PON Governance e assistenza tecnica 2007-2013 che riguardano l'insieme del QSN e non sono direttamente riconducibili alle regioni dell'obiettivo «Convergenza» — può essere versata al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per essere successivamente trasferita a favore dei singoli beneficiari individuati dall'Autorità di gestione dello stesso PON.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 77

10A01399

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 19 gennaio 2010.

Riclassificazione del medicinale «Lercanidipina Doc Generici» (lercanidipina). (Determinazione n. 1524/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Doc Generici è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Lercanidipina Doc Generici»;

Vista la domanda con la quale la ditta Doc Generici ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 28 compresse in blister da 10 mg, 20 mg compresse rivestite con film;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 2 dicembre 2009;

Vista la deliberazione n. 25 del 18 dicembre 2009 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LERCANIDIPINA DOC GENERICI (lercanitripina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVDC;

A.I.C. n. 039233034/M (in base 10) 15F9JB (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 3,79;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 7,11;

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVDC;

A.I.C. n. 039233046/M (in base 10) 15F9JQ (in base 32);

